

Ael A
Zed. 90308
Zoc. 39553

**STATUTO dell'Associazione
"AMICI DELLE MISSIONI O.M.I. - CASA BETANIA"**


Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Amici delle Missioni O.M.I. - Casa Betania", da utilizzarsi anche nella forma abbreviata "Amici delle Missioni O.M.I."
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Amici delle Missioni O.M.I. - Casa Betania ETS" oppure "Amici delle Missioni O.M.I. - Casa Betania Ente del Terzo Settore", da utilizzarsi anche nella forma abbreviata "Amici delle Missioni O.M.I. ETS" oppure "Amici delle Missioni O.M.I. Ente del Terzo Settore".
3. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Scopi e Finalità

1. L'Associazione, che ha struttura democratica ed è senza scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, morale e di sostentamento economico, verso i paesi in via di sviluppo e le popolazioni ove sono presenti unità dei Missionari Oblati di Maria Immacolata (O.M.I.) o con le loro missioni estere nei diversi paesi del mondo.
2. In particolare, intende perseguire i seguenti scopi:
 1. Tutela e promozione dei diritti dei più bisognosi;
 2. Sostegno morale e materiale attraverso opere di beneficenza, aiuto nello sviluppo di strutture attraverso attività di assistenza materiale e programmi di sostegno;
 3. Promozione di attività, di informazione e programmi di sensibilizzazione attorno a problematiche sociali con particolare riguardo alla tutela e all'aiuto di persone bisognose da svolgere sia nei paesi in via di sviluppo sia nell'ambito del territorio nazionale;
 4. Promozione sociale e attivazione delle risorse locali allo sviluppo;
 5. Collaborazioni con istituti, enti, associazioni, organismi e volontari locali, nazionali e internazionali.

Flavio Tacchini



Articolo 3 - Attività

1. Per la realizzazione degli scopi e delle finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:


- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- n) Cooperazione allo sviluppo;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo.

2. Per il compimento delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Definire ed attuare progetti in paesi in via di sviluppo nel settore energetico, idrico, sanitario e dell'istruzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, realizzare piccoli impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile; scavare pozzi, intervenire per migliorare le condizioni igienico-sanitarie delle comunità locali attraverso la costruzione di reti idriche anche di modesta entità; promuovere e favorire fattivamente la diffusione di orti agricoli per donne; erogare contributi liberali per l'edificazione di scuole e di poli sanitari;
- b) Promuovere e realizzare adozioni e sostegno a distanza;
- c) Promuovere attività di sensibilizzazione sulle problematiche dei paesi in via di sviluppo per offrire loro un sostegno e per favorire l'integrazione e la promozione umana;
- d) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

4. Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.



5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 4 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Frascati, via Tuscolana 73. L'assemblea ordinaria dei soci può decidere il trasferimento della Sede senza che ciò comporti modifiche dello Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di Sedi secondarie in Italia e all'estero.

Articolo 5 - Durata

1. L'associazione "AMICI DELLE MISSIONI OMI - CASA BETANIA" ha durata illimitata.

Articolo 6 - Soci

1. Gli associati sono persone fisiche o giuridiche che aderendo alle finalità istituzionali della Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. Per essere ammessi all'Associazione gli interessati devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo ne decide insindacabilmente l'accoglimento o il rigetto, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte e previa verifica della concreta possibilità di contribuire all'elaborazione degli indirizzi e alla realizzazione delle attività sociali.
5. I soci Ordinari, che possono essere sia cittadini italiani che stranieri, sono coloro i quali hanno partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, si interessano e partecipano alla vita ed alle attività dell'Associazione e contribuiscono al perseguimento delle finalità statutarie con attività, elargizioni e donazioni.
6. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di "socio onorario" a persone che abbiano acquisito reali e particolari benemerienze a favore dell'Associazione e possano contribuire, anche in via occasionale, all'elaborazione degli indirizzi e dei programmi dell'attività associativa.

7. Il socio onorario non assumerà in nessun caso la qualifica di "socio" ai sensi del presente articolo, e potrà partecipare in veste di osservatore alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto e senza che possa ricoprire alcuna carica sociale.

8. I soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, per recesso o per esclusione.

9. Il recesso da Socio deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito. Esso ha decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.

10. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del Socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto, che non adempia agli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, verso l'Associazione, quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, non partecipi alle attività associative per almeno un anno, ovvero per indegnità.

11. L'esclusione del Socio è notificata per iscritto. Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

12. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo delle modalità associative. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.


13. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri dell'Associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione dei libri dell'Associazione deve avvenire presso la sede della stessa ed alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Volontari e persone retribuite

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 8 - Cariche elettive

1. Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai Soci Ordinari.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore che ne stabilisce l'obbligatorietà) e l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

2. Il recesso da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito; esso ha decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.

Articolo 10 - L'Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è aperta a tutti i Soci Ordinari. Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da conservare agli atti dell'Associazione. La delega può essere conferita solo ad altro Socio senza limiti di delega. È ammessa una sola delega per associato.

2. La convocazione è fatta a cura del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, mediante posta elettronica spedita all'indirizzo personale dei Soci comunicato al Presidente del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. Le assemblee possono, altresì, essere convocate su richiesta di un terzo dei Soci, oppure su iniziativa di tre componenti del Consiglio Direttivo. In questi casi

il Presidente, o chi ne fa le veci, dovrà convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

4. L'Assemblea Ordinaria:

- a) deve essere convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) delibera sulla relazione del Presidente;
- c) determina il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, e il suo Presidente;
- e) nomina l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- f) definisce gli indirizzi operativi dell'Associazione e delibera i programmi di attività;
- g) approva il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre di ogni anno e delibera sugli eventuali avanzi di gestione che dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività di cui all'art. 3;
- h) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- i) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione dell'Associazione che vengano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- k) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

5. L'Assemblea è valida se vi partecipa almeno la metà dei Soci più uno in prima convocazione, e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

6. L'Assemblea Straordinaria: delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese:

- a) se la delibera ha ad oggetto la modifica dello Statuto dell'Associazione, con il voto favorevole di più della metà di tutti i Soci dell'Associazione presenti e non presenti;
- b) per le deliberazioni che hanno ad oggetto lo scioglimento anticipato dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i Soci.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo:

- a) si compone di un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea dei Soci;
- b) dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- c) redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo Statuto;
- d) redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- g) si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà dei suoi membri; in difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri;
- h) delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- i) decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla ratifica nella prima Assemblea successiva;
- j) amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione;
- l) redige ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo;
- m) formula il regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
- n) si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti anche non soci dell'Associazione.

Articolo 12 - Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Articolo 13 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 14 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione.

Articolo 15 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 16 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 18 - Patrimonio, Risorse economiche e Gestione


1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito da:

- 1) fondi di riserva in cui dovranno essere accantonati le eventuali eccedenze di bilancio;
- 2) contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali pervenuti a tale titolo.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari di beni mobili e immobili;
- d) rendite patrimoniali;

9 *Flavio Deccolin*



- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Normalmente il Presidente dispone le operazioni finanziarie e assicura che sia mantenuta in ordine la contabilità.

5. Oltre al Presidente, il Tesoriere avrà la sua firma depositata disgiuntamente all'istituto di credito ove sono depositati i fondi dell'Associazione.

6. All'Associazione è fatto espresso divieto di:

- 1) svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste;
- 2) procedere alla distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- 3) di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali.

Articolo 19 - Bilancio annuale

1. Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere redatto il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

2. Il Consiglio Direttivo, entro il mese di Marzo, redigerà la bozza del bilancio relativo all'esercizio precedente dal quale devono anche risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio di esercizio sarà approvato dall'Assemblea Ordinaria degli associati, entro il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

Articolo 20 - Avanzi di gestione

1. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 21 - Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

